



Dott. Gaetano Campo
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott.ssa Isabella Gandini
Direttore Generale del personale e della formazione

Ing. Ettore Sala
Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione

Ing. Vincenzo De Lisi
Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati

e per conoscenza

On.le Francesco Paolo Sisto
Viceministro della Giustizia

Dott. Alberto Rizzo
Capo di Gabinetto

Oggetto: applicazione 492 bis c.p.c.

Le scriventi OOSS, in relazione all'attesa applicazione della riforma del 492 bis cpc, indispensabile per un servizio di qualità a favore dei cittadini che per il rilancio della professionalità dell'ufficiale giudiziario,

- vista la nota Prot. 19/02/2022.0000598 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, a firma del Direttore Generale Vincenzo De Lisi, in cui si informava che:

“All’esito di fitte interlocuzioni e revisioni richieste da Agenzia delle Entrate, la definitiva approvazione dell’allegato tecnico alla convenzione tra Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate è avvenuta in data 29/10/2021. Contestualmente sono state effettuate le necessarie attività di analisi di dettaglio dei requisiti con il GdL UNEP, anch’esse concluse con esito positivo in data 23/11/2021. Gli sviluppi delle nuove funzionalità relative al 492bis sono già stati avviati e si prevede di effettuare la relativa verifica di conformità entro il mese di giugno 2022 (salvo imprevisti), per poter poi eseguire le successive fasi di sperimentazione e avvio in produzione” (allegato 1).

- vista la contrastante nota prot. 23/03/2023.0001979 del Capo Dipartimento per la Transizione Digitale, ing. Ettore Sala, in cui si scriveva:

“Al riguardo preme evidenziare che il sistema di interoperabilità per l’accesso diretto degli ufficiali giudiziari alle banche dati delle pubbliche amministrazioni è stato, da tempo, progettato e sviluppato dalla competente Direzione generale dei sistemi informativi digitalizzati, e che lo stesso non è in esercizio in quanto non ancora esecutiva la convenzione tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate atta a consentire l’accesso



alle banche dati gestite da quest'ultima. E', infatti, tuttora in corso l'istruttoria tesa ad acquisire l'obbligatorio parere del Garante per la protezione dei dati personali, prescritto dall'art. 155-quater disp. att. c.p.c. Il sistema di interoperabilità per l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle entrate sarà quindi attivato non appena completate, da parte della stessa Agenzia, le modifiche ai sistemi in ottemperanza alle indicazioni del Garante" (allegato 2).

- vista la nota di aprile 2023 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, a firma del direttore dott. Mario Pantani, in una irrituale comunicazione agli "UNEP della Campania", in cui si affermava che:

"[...] il Ministero della Giustizia non ha ancora predisposto i necessari strumenti informatici per consentire agli Ufficiali giudiziari i collegamenti con l'anagrafe tributaria [...]" (allegato 3).

in considerazione della palese antinomia tra le affermazioni dei vari uffici e dell'evidente rimpallo di responsabilità nell'applicazione di una importante legge, varata dal Parlamento ormai quasi nove anni fa

chiedono

a tutela degli interessi dei lavoratori interessati, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa contrattuale che pone in capo al datore di lavoro pubblico l'obbligo di informazione in favore delle organizzazioni sindacali nonché della legge 241/1990 e del decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza amministrativa, il rilascio di copia della citata convenzione, nonché le eventuali indicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Inoltre, le stesse

chiedono

la convocazione con urgenza **di un incontro** per comprendere l'effettivo stato dei fatti, conoscere le motivazioni del mancato avvio in produzione nei tempi come sopra determinati e per avere informazione ufficiale sulla tempistica prevista per l'implementazione della normativa.

Per la fase interinale

rinnovano la richiesta

di immediate disposizioni agli uffici periferici di redigere semplici protocolli operativi con le Agenzie delle Entrate, basati sul sistema di Protocollo Informatico Script@ - Posta Elettronica Certificata, provvedendo di conseguenza all'organizzazione degli uffici e alla concreta e sollecita erogazione del servizio all'utenza.

Riservandosi, in caso di mancato riscontro, ogni azione conseguente.

Si allegano le note citate.

Roma, 24 aprile 2022

FP CGIL
Russo

CISL FP
Marra

UIL PA
Amoroso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

AC/RA

Ai dirigenti UNEP

E, p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto

Alla Sig.ra Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi

Oggetto: *Comunicazione sullo stato di avanzamento delle attività relative all'attuazione delle ricerche telematiche dei beni del debitore (art. 492bis c.p.c.) e all'implementazione dei flussi contabili di pagamento in forma telematica (integrazione/restituzione somme).*

Con la presente si desidera comunicare lo stato di avanzamento delle seguenti iniziative nella realizzazione delle quali la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati è attualmente impegnata.

Ricerca telematica beni del debitore - art. 492bis cpc

All'esito di fitte interlocuzioni e revisioni richieste da Agenzia delle Entrate, la definitiva approvazione dell'allegato tecnico alla convenzione tra Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate è avvenuta in data 29/10/2021.

Contestualmente sono state effettuate le necessarie attività di analisi di dettaglio dei requisiti con il GdL UNEP, anch'esse concluse con esito positivo in data 23/11/2021.

Gli sviluppi delle nuove funzionalità relative al 492bis sono già stati avviati e si prevede di effettuare la relativa verifica di conformità entro il mese di giugno 2022 (salvo imprevisti), per poter poi eseguire le successive fasi di sperimentazione e avvio in produzione.

Flussi contabili di pagamento in forma telematica per l'integrazione/restituzione somme



Per quanto riguarda i flussi di pagamento in forma telematica relativi all'integrazione di pagamenti per insufficienza fondi spese (da parte degli avvocati) e alla restituzione di somme per esubero fondi spese (nei confronti degli avvocati), sono in corso attività di valutazione tecnica, atteso che, in particolare per quanto riguarda il flusso di restituzione somme, la richiesta costituisce una novità nell'ambito dei tipi di pagamento gestiti dal Ministero della Giustizia.

Al fine di poter fornire agli Uffici funzionalità di pagamento collegate e consistenti con gli interventi previsti per l'art. 492bis, il Fornitore si è impegnato a completare le attività previste dall'intervento entro il mese di luglio 2022.

Al Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia

l'analisi statistica e le politiche di coesione

Il Capo Dipartimento

Al Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione

Ai presidenti di Corte di appello

Ai procuratori generali presso le Corti di appello

e, p.c.,

Al Capo di Gabinetto del Ministro

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: Accesso alla banca dati ex art. 492-bis c.p.c. - Ufficiali giudiziari - Attestazione del mancato funzionamento.

In relazione all'oggetto va ricordato che ai sensi del vigente art. 492-bis, comma quarto, c.p.c., l'ufficiale giudiziario «*accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione*».

Al riguardo preme evidenziare che il sistema di interoperabilità per l'accesso diretto degli ufficiali giudiziari alle banche dati delle pubbliche amministrazioni è stato, da tempo, progettato e sviluppato dalla competente Direzione generale dei sistemi informativi digitalizzati, e che lo stesso non è in esercizio in quanto non ancora esecutiva la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate atta a consentire l'accesso alle banche dati gestite da quest'ultima. E', infatti,

tuttora in corso l'istruttoria tesa ad acquisire l'obbligatorio parere del Garante per la protezione dei dati personali, prescritto dall'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c. Il sistema di interoperabilità per l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle entrate sarà quindi attivato non appena completate, da parte della stessa Agenzia, le modifiche ai sistemi in ottemperanza alle indicazioni del Garante.

Va comunque soggiunto, a proposito di talune missive intestate "atto di diffida" sottoscritte da ufficiali giudiziari e recentemente pervenute presso questo Dipartimento, che nessun disservizio nel procedimento di ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata è in atto.

Invero, l'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., inserito dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto per qualsivoglia ragione «*non sono funzionanti*», il creditore istante possa ottenere, direttamente dai gestori delle banche dati, le informazioni contenute nelle banche dati stesse.

Non sono quindi cambiate le modalità sinora attuate, salvo che, con la novella del citato art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., introdotta dall'art. 4, comma 9, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stato previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, sia l'ufficiale giudiziario ad attestare «*che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile*» per il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche.

In attesa della prossima messa in esercizio del sistema di interoperabilità, per le ragioni sopra evidenziate, siffatta attestazione da parte degli ufficiali giudiziari è dunque temporaneamente necessaria.

Le SS.LL. in indirizzo vorranno assicurare la conoscenza della presente a tutti gli Uffici.

Roma, data del protocollo

Il Capo Dipartimento

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005



Direzione Regionale della Campania

Settore Servizi
Ufficio Servizi fiscali

Agli UNEP della Campania
Loro Sedi

OGGETTO: Istanze ex art. 492-bis c.p.c. e artt. 155-quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. – Cambiamenti intervenuti per effetto del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 –invio attestazioni

Come noto, il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. riforma Cartabia), ha apportato significativi cambiamenti alle norme contenute nel codice di procedura civile riguardanti la “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.

Difatti, fino all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 492-bis c.p.c. e degli artt. 155-quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c., l’istanza del creditore procedente doveva essere autorizzata dal Presidente del Tribunale all’esito della verifica del diritto della parte richiedente a procedere ad esecuzione forzata.

Per effetto della citata modifica legislativa, l’attuale previsione dell’art. 492-bis c.p.c. diversifica la procedura a seconda che l’istanza per le ricerche telematiche venga presentata dopo la notifica del precetto e il decorso del termine dilatorio di dieci giorni ovvero prima del decorso del predetto termine.

Nella prima ipotesi, è stata eliminata la necessità di ottenere un provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale, in quanto, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149 del 2022, tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l’Ufficiale Giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento.

Nella seconda ipotesi, ossia quando la richiesta di ricerca telematica viene presentata quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni, è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell’autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell’urgenza.

Nei casi ordinari, pertanto, si può affermare che non sussiste più la necessità da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo e precetto di rivolgersi al Tribunale con l'istanza di autorizzazione.

In tali ipotesi, infatti, l'istanza va presentata all'Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale ha il potere di procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da ignorare.

Poiché, però, data la ristrettezza dei tempi imposta dall'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma, il Ministero della Giustizia non ha ancora predisposto i necessari strumenti informatici per consentire agli Ufficiali giudiziari i collegamenti con l'anagrafe tributaria, l'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., prevede che *“se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile”*.

La norma prosegue, poi, precisando al comma 2 che *“l'istante con l'attestazione di cui al primo comma [...], può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute”*.

Sulla base del nuovo assetto normativo, pertanto, stanno già pervenendo a questa Direzione Regionale richieste di accesso alle informazioni finanziarie dei debitori ai sensi dell'art. 492-*bis* c.p.c. prive dell'autorizzazione del Tribunale, ma corredate da attestazioni rilasciate dagli Ufficiali giudiziari con le quali questi ultimi dichiarano il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche idonee a consentire l'accesso diretto alle banche dati, demandando l'attività di ricerca all'Agenzia delle Entrate quale ente gestore degli archivi.

A tal proposito, si evidenzia che le attestazioni provenienti dagli Ufficiali giudiziari non presentano caratteri di uniformità e, sovente, non appaiono precise nei contenuti, lasciando dei dubbi correlati all'evasione delle istanze presentate ai sensi degli art. 492-*bis* c.p.c. e artt. 155-*quater*, *quinquies* e *sexies* disp. att. c.p.c.

In particolare, le attestazioni *de quibus* non chiariscono se sia stata svolta l'attività preventiva di verifica della sussistenza dei requisiti da cui emerge il diritto di accedere agli atti contenuti nelle banche dati, in quanto sono una semplice trasposizione dei dati indicati da parte del difensore del creditore procedente la cui fondatezza e correttezza vengono assunte incontrovertibilmente.

Ciò appare in contrasto con quanto rappresentato nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022, che, alla pag. 109, spiega tra l'altro, espone che: *“...in forza della previsione della legge delega ex art. 1 comma 13 lettera b), come dispone l'art. 492-bis riformato, l'istanza deve essere presentata all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale, verificata la regolarità dell'istanza, attesta l'impossibilità di effettuare le ricerche per il mancato funzionamento dell'accesso diretto alle banche dati. Dopo tale verifica, il creditore, munito della attestazione, può rivolgersi ai gestori delle banche dati per far svolgere le ricerche, senza necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale.”*

Atteso che le richieste finora pervenute recano attestazioni nelle quali non si fa alcuna menzione della verifica della regolarità dell'istanza da parte dell'Ufficiale giudiziario, come sopra richiamata, questa Direzione rigetterà le istanze medesime per carenza dei requisiti.

Ma v'è di più. Le attestazioni presentate e le corredate richieste degli avvocati spesso non contengono il contenuto informativo minimo che consenta l'esame delle istanze, in quanto, ad esempio, sono assenti i dati anagrafici completi del debitore e del creditore istante o gli elementi che consentano la determinazione delle eventuali cause di esenzione dal pagamento dei tributi speciali.

Pertanto, allo scopo di uniformarne il contenuto ed inserirvi il corredo informativo minimo necessario per la trattazione delle istanze, la scrivente Direzione Regionale ha predisposto un fac-simile di attestazione per gli Ufficiali Giudiziari dell'UNEP.

Tanto al solo scopo di creare un proficuo coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte nel processo, che possa consentire in sede di accesso all'anagrafe di avere a disposizione tutti gli elementi di valutazione, senza la necessità di dover richieste agli avvocati istanti ulteriore documentazione integrativa conseguente ad un primo rigetto.

Restando in attesa di un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE

Mario Pantani*

firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente